



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
*Sezione Lavoro*  
**Ordinanza ex art. 1, comma 49, L. 92/12**

Il giudice Dott. Paola Antonia Di Lorenzo,  
nel procedimento N. 13701/2015 R.G. promossa da:

MODESTA CAMPAGNA

PARTE RICORRENTE

contro:

SMERALDO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

PARTE CONVENUTA  
CONTUMACE

pronunziando a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 3.5.16  
letti gli atti e i documenti di causa,

**osserva**

*In fatto*

La ricorrente con ricorso depositato il 15/12/15 deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 1/11/14 al 30/6/15 , con inquadramento al livello 3 del CCNL Turismo Confcommercio e sede di lavoro presso l' Hotel Milton di Milano via Butti 9 .

Deduceva altresì che in data 18.6.2015 le era stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresentato dalla " perdita di appalto " e decorrenza dal successivo 30\6 .

Contestava la sussistenza della ragione del licenziamento, ed evidenziava anche la violazione dell' obbligo del c.d. repèchage non essendo stata attuata alcuna verifica della possibilità di diversa collocazione della lavoratrice da parte della società datrice di lavoro .



Tutto ciò premesso chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento con conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno ex art. 18 L.300/70, comma IV, o , in subordine, commi V e VI.

Nonostante la rituale notifica del ricorso a mani della moglie del legale rappresentante della convenuta , sig Giacomo D'Amico, la convenuta non si costituiva e all'udienza del 3\5\16 veniva dichiarata contumace .

Quindi, udite le conclusioni della difesa della ricorrente il Giudice riservava la decisione

*In Diritto.*

Premesso che è documentalmente provato quanto allegato in ricorso, ossia che la ricorrente è stata assunta dalla resistente in data 27.10.20 14 con decorrenza 1.11.2014, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, mansioni di cameriera ai piani 3° livello ccnl Turismo Confcommercio e sede di lavoro presso l'Hotel Milton di Milano (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente), Premesso ancora che parte ricorrente invoca in via principale la tutela reale di cui all'art. 18 co. 4 St.lav. e che stante l'allegazione della sussistenza del requisito occupazionale (vedasi peraltro sul punto anche la visura camerale aggiornata prodotta ritualmente in giudizio), grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'insussistenza del requisito de quo al fine del rigetto della domanda (cfr. ex multis Cass n. 6344/2009); onere nella fattispecie non assolto, questo giudice osserva in primis come sia pacifico l'inquadramento della fattispecie prospettata quale licenziamento intimato "per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa" ai sensi dell'art. 3 L. 604/66, nel cui ambito, come è noto, la legge pone a carico del datore di lavoro - che assume sussistente un giustificato motivo obiettivo - l'onere di provare, in primo luogo, la reale esistenza dei dedotti motivi del recesso, nonché la ricorrenza di un concreto nesso di causalità fra detti motivi - in sé non sindacabili ex art. 41 Cost. - e il disposto recesso.

Tanto premesso nel caso di specie va rilevato che la sussistenza del motivo posto dalla parte convenuta a fondamento del licenziamento – perdita di appalto- non è neppure contestato dalla ricorrente e risulta anche dalla documentazione prodotta .

Si allude in particolare alla nota del 23.6.2015 trasmessa alla società resistente ed alla subentrante CO.SER.IN, con cui l'organizzazione sindacale di appartenenza della ricorrente ha chiesto l'attivazione della procedura di cambio d'appalto prevista dall'art. 4 del ccnl imprese di pulizie, applicato dalle parti quale condizione di miglior favore rispetto al ccnl di settore (cfr. docc. nn. 20



di parte ricorrente); alla nota del 2.7.2015 trasmessa a mezzo pec con cui la ricorrente, a mezzo della propria organizzazione sindacale, ha impugnato il licenziamento irrogato, per come motivato dalla controparte con riferimento alla perdita dell'appalto (cfr. docc. nn. 22); all'avvenuta attivazione della procedura prevista dall' art. 4 del cell' per l'ipotesi di cambio di appalto a fronte della terziarizzazione del servizio da parte dell' organizzazione sindacale di appartenenza della lavoratrice, che si è conclusa con esito negativo (cfr. docc. n. 25 di parte ricorrente);

Tanto impedisce di riconoscere alla ricorrente la tutela di cui all' art 18 comma IV richiesta in via principale atteso che il motivo oggettivo del licenziamento indicato dalla convenuta non appare insussistente .

In via subordinata parte ricorrente ha chiesto riconoscersi l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18 co 5 St.lav. da determinarsi tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Tale domanda deve essere accolta.

Si ritiene invero che la mera perdita dell'appalto non costituisca di per sè giustificato motivo oggettivo di licenziamento, essendo condivisibile la giurisprudenza invocata dalla parte ricorrente in punto ad obbligo di *repechage* (cfr. per tutte Cass. n. 19842/2010) che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità da parte sua di ricollocare il lavoratore da licenziare .

Nulla invero è stato dedotto da parte convenuta, che è rimasta contumace, in ordine all'impossibilità di un utile reimpiego della ricorrente, che per parte sua ha invece dedotto la permanenza di altri appalti ove avrebbe potuto essere utilmente ricollocata – ( pag. 11 del ricorso).

Conseguentemente, assorbita ogni ulteriore domanda, si ritiene che il rapporto di lavoro debba dichiararsi risolto alla data del licenziamento e, considerate le dimensioni dell'impresa, l'anzianità della lavoratrice e le condizioni delle parti, vada disposta la condanna di parte resistente a pagare alla ricorrente, a titolo indennitario, una somma pari a 16 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dal licenziamento al saldo.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, che si dichiara antistatario;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, accertata l'illegittimità del licenziamento, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento.



Condanna parte resistente a pagare alla parte ricorrente a titolo di indennità risarcitoria la complessiva somma equivalente a 16 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo.

Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, che si dichiara antistatario.

Milano, 06/05/2016

Il Giudice

Dott. Paola Antonia Di Lorenzo

